



COMUNE DI BONO

PROVINCIA DI SASSARI

www.comune.bono.ss.it
 protocollo@comune.bono.ss.it | protocollo@pec.comune.bono.ss.it
 Corso Angioy, 2 - 07011 Bono | Tel. 079/7916900
 Partita IVA e C.F. 00197030901

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. **70** del **19/08/2022**

| | |
|-----------------|--|
| Oggetto: | LEGGE REGIONALE N.3 DEL 9 MARZO 2022 - ADEGUAMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI |
|-----------------|--|

L'anno **duemilaventidue** il giorno **diciannove** del mese di **agosto** alle ore **13:33**, nella Sala di Giunta, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

| Ruolo | Nominativo | Presente | Assente |
|-------------|-------------------------|----------|---------|
| Sindaco | Solinas Michele | Si | |
| Vicesindaco | Lisai Eliana Vincenza | Si | |
| Assessore | Bonu Antonello | Si | |
| Assessore | Dettori Gian Pasquale | Si | |
| Assessore | Solinas Angela Caterina | Si | |

Presenti: **5**
 Assenti: **0**

Assume la Presidenza **Solinas Michele** nella sua qualità di **Sindaco**, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti **Dott. Mastinu Antonio** in qualità di **Segretario Comunale**.

La seduta è Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno **12 Giugno 2022**, sono stati rinnovati i componenti degli organi comunali;

Preso Atto che questo Comune ha una popolazione inferiore a **5.000 abitanti**;

Visto l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina l'indennità di funzione da attribuire al Sindaco e ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni, il quale prevede tra l'altro che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Visto l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale si stabiliva una riduzione percentuale delle indennità degli amministratori locali, con esclusione dei Comuni con meno di 1000 abitanti;

Visto che lo stesso art. 5, comma 7 del D.L. 78/2010 rinviava la determinazione delle indennità di funzioni all'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'Interno;

Ritenuto pertanto necessario determinare l'indennità di funzione agli amministratori, nella misura prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119, in attesa dell'adozione del decreto sopra menzionato;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265" ove, all'art.4, si prevede che al vicesindaco dei comuni è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco e agli assessori Comunali un'indennità mensile pari al 10%;

Visto l'art. 82 comma 8 bis, del D.Lgs. 267/2000, inserito dall'Art. 1 c. 1 della L. 157 del 19.12.2019, che recita "La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione **fino a 3.000 abitanti** e' incrementata **fino all'85** per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

Vista la Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre 2022, la quale prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto **ordinario**, escludendo di fatto la Regione Sardegna;

Dato atto che la Regione Sardegna, con Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3 – ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di garantire il funzionamento degli istituti e organi democratici della Sardegna, ha previsto quanto segue:

*l'indennità di funzione spettante ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nella Regione autonoma della Sardegna, **a partire dall'anno 2022**, è parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa), in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale;*

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge Regionale 3/2022, le nuove indennità previste per i sindaci in rapporto al trattamento economico del Presidente della Regione sono le seguenti:

| Fasce demografiche | | Trattamento economico del Presidente della Regione | % | Nuova Indennità |
|-----------------------|---------|---|-----|-----------------|
| 1 | 3.000 | 13.800,00€ | 21% | 2.898,00€ |
| 3.001 | 5.000 | 13.800,00€ | 23% | 3.174,00€ |
| 5.001 | 10.000 | 13.800,00€ | 29% | 4.002,00€ |
| 10.001 | 30.000 | 13.800,00€ | 30% | 4.140,00€ |
| 30.001 | 50.000 | 13.800,00€ | 35% | 4.830,00€ |
| > | 50.001 | 13.800,00€ | 45% | 6.210,00€ |
| Capoluoghi provincia< | 100.000 | 13.800,00€ | 70% | 9.660,00€ |

| | | | | |
|--|---------|-------------|------|-------------|
| Sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci capoluogo di provincia > | 100.000 | 13.800,00 € | 80% | 11.040,00 € |
| Sindaci Metropolitan | | 13.800,00€ | 100% | 13.800,00€ |

Preso atto che la legge Regionale all'art. 3, comma 2, stabilisce che le indennità di funzione da corrispondere ai sindaci, agli assessori e ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, quali organi democratici dell'ordinamento degli enti locali della Sardegna, come incrementate per effetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265);

Visto il decreto ministeriale n. 119 del 4.4.2000 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265";

Considerato, inoltre, che l'art. 3, comma 3 della citata legge di stabilità 2022 (L.R. 3/2022) prevede che "a titolo di **concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di cui ai commi 1 e 2, è istituito nel bilancio di previsione della Regione un fondo vincolato, di funzionamento degli istituti democratici locali della Sardegna**";

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2022, n. 18/74 "Disposizioni in materia di indennità dei Sindaci Metropolitan, dei Sindaci e degli Amministratori Locali della Sardegna. Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3" attraverso la quale (ai sensi del comma 4, art. 3, L.R. 3/2022) sono ripartite le maggiori risorse di cui al comma 3 tra i comuni della Sardegna come segue:

| Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3, c – Legge di stabilità Disposizioni in materia di indennità dei Sindaci Metropolitan, dei Sindaci e degli Amministratori Locali della Sardegna. | | | | | | |
|---|----------------------|--|---|---------------------|--|------------------------|
| Fasce demografiche popolazione | | Ripartizione Art. 3, L.R. N.3/2022 | Comuni per classe demografica numero | Assessori numero | Contributo max per comune per fascia demografica | Riparto totale |
| da | a | | | | | |
| 1 | 3.000 | 21% | 276 | | | 4.316.210,59 |
| di cui da 1 | 1.000 | | 127 | 2 | 13.778,80 € | |
| 1.001 | 3.000 | | 149 | 3 | 17.223,51 € | |
| 3.001 | 5.000 | 23% | 42 | 3 | 16.989,47 € | 713.557,74 |
| 5.001 | 10.000 | 29% | 30 | 4 | 40.308,59 € | 1.209.257,70 |
| 10.001 | 30.000 | 30% | 15 | | | 625.371,52 |
| di cui da 10.001 | 15.000 | | 8 | 4 | 37.039,17 € | |
| 15.001 | 25.000 | | 5 | 5 | 45.627,96 € | |
| 25.001 | 30.000 | | 2 | 6 | 50.459,18 € | |
| 30.001 | 50.000 | 35% | 1 | 6 | | 64.077,66 |
| 50.001 | oltre | 45% | 1 | 7 | | 129.672,58 |
| Cap. Provincia | fino 100.000 | 70% | 10 | | | 1.965.331,81 |
| di cui da 5.000 | 10.000 | | 2 | 4 | 160.516,58 € | |
| 10.001 | 15.000 | | 3 | 4 | 162.877,13 € | |
| 15.001 | 35.000 | | 4 | 6 | 221.890,58 € | |
| 35.001 | oltre | | 1 | 7 | 268.104,94 € | |
| Cap. Provincia e Regione | oltre 100.000 | 80% | 0 | | | |
| Città metropolitane | | 100% | 2 | 8 | 488.260,20 € | 976.520,40 |
| | | | 377 | | | 10.000.000,00 € |

Dato atto che ai sensi dell'art.4 del citato D.M. al Vice Sindaco dei comuni con popolazione **superiore ai mille e inferiore ai 5 mila** abitanti è dovuta un'indennità mensile di funzione pari al **20%** di quella prevista per il Sindaco, e agli assessori un'indennità mensile di funzione pari al **15%** di quella prevista per il Sindaco, entrambe ridotte della metà nell'ipotesi di lavoratori dipendenti;

Richiamato inoltre il Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino

del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive n.9/A approvato dal consiglio regionale della Sardegna in data 08.01.2019, il quale testualmente dispone:

“Nell'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, prevista dall'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva partecipazione all'organizzazione politica di tutti i cittadini, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, e di contrastare il grave fenomeno dei commissariamenti degli organi di governo degli enti locali per assenza di candidature, la Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 73 della legge regionale n. 2 del 2016, prevede misure per il pieno esercizio del mandato politico finanziate mediante il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale e senza spese a carico degli amministratori degli enti locali della Sardegna. Le misure di cui al comma 1, aggiuntive rispetto alle indennità e agli oneri a carico degli enti già previsti dalla legislazione vigente a favore degli amministratori locali, sono corrisposte agli amministratori locali a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse con l'esercizio del mandato e gravano sul fondo unico degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, secondo quanto disposto dall'articolo 73, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016.

Il presente regolamento non si applica a sindaci, assessori e consiglieri comunali che ricoprono la carica di consigliere regionale, di deputato o di senatore, che siano titolari di un assegno vitalizio percepito in seguito allo svolgimento di uno o più mandati politici, che ricoprano l'incarico di amministratore o direttore generale nelle amministrazioni del sistema Regione o in società partecipate o controllate dalla Regione.”

Rilevato pertanto che:

- I rimborsi forfettari per gli amministratori comunali sono stabiliti sulla base delle diverse classi demografiche dei comuni secondo le modalità di cui all'allegato 1.
- Nella quantificazione del limite massimo del rimborso forfettario attribuibile ai sindaci, diversificato per fasce demografiche dei comuni, e comunque non superiore al 50 per cento dell'ammontare lordo dell'indennità di funzione loro attribuita ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in ragione dei principi di effettività e di ragionevolezza della spesa, si tiene conto:
 - 1) di una stima comparativa delle spese connesse alla dimensione demografica e territoriale del comune amministrato;
 - 2) delle spese di assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato amministrativo, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - 3) di tutti i rischi connessi all'utilizzo del mezzo privato nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - 4) di tutte le spese sostenute per le attività ed incontri istituzionali effettuati in tutto il territorio della Regione Sardegna;

Viste le misure delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli Assessori comunali aggiornate dalla legge di stabilità regionale 2022;

Ritenuto di dover provvedere all'adeguamento delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vice sindaco e agli Assessori comunali;

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- Di adeguare le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori dell'Ente;
- Di dare atto che le suddette indennità decorrono dal **12/06/2022**;
- Di dare atto che gli importi suddetti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento della liquidazione degli stessi;
- Di dare atto che l'incremento della somma complessiva annuale prevista trova copertura per **€16.989,47** su fondi regionali;

- Di dare atto che la spesa prevista può subire variazioni in aumento o diminuzione in quanto non tiene conto delle eventuali rimodulazioni dovute alla composizione dei componenti dell'amministrazione;
- Di aggiornare l'importo del rimborso forfettario dall'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive n.9/A approvato dal consiglio regionale della Sardegna in data 08.01.2019;
- Di prendere atto che nella quantificazione del rimborso forfettario, si tiene conto:
 - di una stima comparativa delle spese connesse alla dimensione demografica e territoriale del comune amministrato;
 - delle spese di assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato amministrativo, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - di tutti i rischi connessi all'utilizzo del mezzo privato nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - di tutte le spese sostenute per le attività ed incontri istituzionali effettuati in tutto il territorio della Regione Sardegna;
- **Di incaricare** il Responsabile del Servizio Finanziario all'adozione degli atti derivanti dal presente atto deliberativo;

Inoltre, considerata l'urgenza di dare esecuzione all'attività programmata, con successiva votazione favorevole e unanime, espressa in modo palese per alzata di mano, la presente

DELIBERA

viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Sindaco Solinas Michele | Segretario Comunale Dott. Mastinu Antonio |
|-----------------------------------|---|

Parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Il Responsabile del Servizio
Sale Francesco

Parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sale Francesco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **19/08/2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Bono,

Segretario Comunale
Dott. Mastinu Antonio

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Bono, li _____

Il Responsabile del Servizio
Sale Francesco